



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

DETERMINA N. 13/15/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA B4 S.R.L. E TELECOM
ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI SERVIZI A SOVRAPPREZZO FORNITI SU
NNG DI B4 E PRESUNTE FRODI**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTE le direttive nn. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, ed, in particolare, l’articolo 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS, del 25 giugno 2008, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica*” (di seguito denominato il “*Regolamento*”) ed, in particolare, l’articolo 12, comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione di un nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA l’istanza della società B4 S.r.l. (di seguito “B4”) del 30 marzo 2015, acquisita dall’Autorità il 31 marzo 2015 al protocollo n. 32101, con la quale la predetta società ha richiesto la definizione della controversia insorta con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito “Telecom”) in materia di servizi a sovrapprezzo e casi di presunte rilevate frodi;

VISTA la nota del 13 aprile 2015, recante protocollo n. 37035, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 5 del *Regolamento*, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le stesse per la prima udienza in data 18 maggio 2015;

VISTA la nota di Telecom del 13 maggio 2015, acquisita dall'Autorità in pari data al protocollo n. 7177;

VISTI i verbali delle udienze del 18 maggio 2015, del 28 ottobre 2015 e del 28 novembre 2015;

VISTA la nota di B4 del 14 dicembre 2015 con la quale la società istante ha comunicato di rinunciare al procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'articolo 12, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza”*;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra B4 S.r.l. e Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del *Regolamento*.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del *Regolamento*, il presente atto può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 23 dicembre 2015

IL DIRETTORE
Giovanni Santella